



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- SEZIONE LAVORO -**

Il Giudice Unico di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr. Flora Vollero ha pronunciato all'udienza del 14.05.2018, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 1662/2015

TRA

VAGLIVIELLO BIAGIO rapp. e dif., giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to Michele Marra, presso cui elettivamente domicilia come in atti

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p t, anche quale procuratore speciale della SCCI s.p.a, rapp. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti dell'Avvocatura INPS indicati nella memoria di costituzione, elettivamente domiciliato, come in atti in Caserta alla via Arena loc San Benedetto

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3 marzo 2015 l'istante, in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito INPS n. 32820140008023363000 ricevuto in data 10.02.2015, emesso per omessa contribuzione dovuta all'INPS per il periodo dal 1/2007 al 31.12.2007 pari all'importo di euro 1835,53, eccependo la prescrizione della pretesa dell'Istituto e la decadenza dall'iscrizione a ruolo.

Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la prescrizione del diritto e la decadenza dell'INPS e, per l'effetto, di annullare l'avviso impugnato, anche stante l'infondatezza e inesistenza della pretesa dell'Istituto.

Si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso è infondato.

L'opposizione nella parte in cui volta a contestare vizi della procedura esecutiva (decadenza dal potere di iscrizione a ruolo) deve essere dichiarata inammissibile, in

quanto proposta oltre il termine di 20 gg dalla data della comunicazione dell'avviso impugnato, secondo quanto previsto dall'art 617 c.p.c.

L'opposizione va, invece, ritenuta ammissibile nella parte in cui volta a contestare nel merito la pretesa contributiva dell'Ente Impositore, in quanto proposta entro il termine di 40 gg dalla comunicazione dell'avviso impugnato, secondo quanto previsto dall'art 24 del D.lgs n. 46 del 1999.

Parte ricorrente quale unico motivo di opposizione, nel merito, avanza quello della eccezione della pretesa contributiva.

Invero in ricorso l'istante si limita ad asserire l'insussistenza dell'obbligo contributivo, ma nulla contesta di specifico a riguardo.

A fronte di tale generica allegazione, va, allora, rilevato che l'INPS ha dedotto e provato che l'avviso di addebito impugnato trova origine nella iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata INPS con decorrenza dal 2007, in ragione della dichiarazione fiscale presentata in data 21.08.2008, relativa a redditi da lavoro autonomo per i quali era stato omesso il calcolo della contribuzione previdenziale da versare.

L'INPS ha provato dunque il titolo della pretesa avanzata. Non avendo in nulla parte ricorrente contestato l'iscrizione alla Gestione Separata, operata d'ufficio dall'INPS, deve, poi, ritenersi estranea alla materia dell'odierno giudizio la verifica della sussistenza dei presupposti necessari per tale iscrizione.

Quanto alla eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente, deve ritenersi che la stessa sia infondata.

La Cassazione ha già avuto modo di chiarire che, in tema di prescrizione dei contributi dovuti dal professionista in percentuale sul reddito prodotto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ove il professionista ometta di richiedere all'INPS l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi ometta il pagamento dei contributi omettendo la compilazione, nel Modello Unico, del quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'INPS, «è evidente che solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi... l'istituto era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere. Prima di tale momento... in applicazione del disposto dell'art. 2935 c.c., non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del (...) Quanto all'assunto del ricorrente secondo cui il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento - come affermato anche nella circolare INPS n. 69 del 25 maggio 2005 - è evidente che l'applicazione di tale principio presuppone l'iscrizione da parte del contribuente alla Gestione Separata» (Cass. Sez. 6 - I, Ordinanza n. 7836 del 2016).

Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data del 21.08.2008 (epoca di presentazione da parte del ricorrente del modello Unico per i redditi 2007, cfr fasc INPS) è stata interrotta prima con la lettera raccomandata pervenuta il 19/06/13, con cui l'Istituto ha provveduto a comunicare l'Iscrizione

d'ufficio alla Gestione Separata e le somme a tale titolo dovute (cfr. fasc. INPS), e, quindi, con la notifica dell'avviso impugnato in data 10.02.2015.

Alcuna prescrizione deve ritenersi pertanto validamente maturata.

Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto della controvertibilità e novità delle questioni affrontate, in particolare in relazione alla decorrenza del termine prescrizione

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro dott. ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) Compensa le spese.

S. Maria C. V. 14.05.2018

Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero